CAMERA DEI DEPUTATI N. 2512

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAVALLINI, BENETTO RAVETTO, LAZZARINI

—

Norme per la regolamentazione della prostituzione

Presentata l'11 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 20 febbraio 1958, n. 75 (cosiddetta « legge Merlin »), decretando la chiusura delle « case di tolleranza » segnò la fine della prostituzione « regolamentata » ed introdusse severe misure di lotta allo sfruttamento della prostituzione.

La « legge Merlin », ponendo fine all'organizzazione ed allo sfruttamento della prostituzione da parte dello Stato, volle difendere soprattutto gli interessi e la dignità di tante donne sventurate e rappresentò, all'epoca, un momento di grande rilievo nel costume del Paese e nella nostra legislazione.

In anni più recenti altre severe misure sono state adottate nell'intento di limitare il fenomeno della prostituzione, per tutelare la morale e la vita civile, ma tale fenomeno è andato comunque sempre più dilagando ed ha assunto proporzioni ormai intollerabili.

La grave contraddizione insita nella « legge Merlin » che punisce i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, senza che quest'ultima venga considerata attività illecita, ha determinato effetti in larga misura opposti a quelli che la legge in questione si proponeva.

È finita la prostituzione « regolamentata » ed allo sfruttamento delle « case chiuse » si è sostituita la malavita organizzata che con minacce, ricatti e abusi di ogni genere sottopone alla sua mercé un esercito di persone deboli ed indifese (si pensi all'incremento di persone dedite alla prostituzione provenienti da altri Paesi, nonché il fenomeno dello sfruttamento minorile).

La necessità di regolare questa materia (come d'altronde è già stato fatto nel resto d'Europa), è soprattutto dettata dall'esigenza di creare un solco tra prostituzione e

criminalità; il soggetto che si prostituisce, se lasciato nel più completo abbandono, non è in grado, per condizione economica, per soggezione fisica e psicologica, per paura, di rompere quel sodalizio criminoso che gli consente di sopravvivere.

Con la presente proposta di legge si potrà finalmente reprimere il fenomeno della prostituzione esercitata in strada, tutelando così l'ordine pubblico, l'educazione dei giovani, il decoro delle città, nonché la salute pubblica e personale di chi esercita la prostituzione al fine di evitare e ridurre l'incremento e la diffusione di gravi malattie ed inoltre prevedere il rimpatrio degli stranieri non in regola che esercitano la prostituzione.

Il testo legislativo proposto potrebbe essere il primo passo verso un sistema previdenziale, assicurativo e fiscale per chi esercita la prostituzione; ed attraverso il gettito fiscale si potrebbe istituire un fondo da destinare alla realizzazione di opere socialmente utili.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Registro degli esercenti l'attività di intrattenimento sessuale).

1. È istituito il registro degli esercenti l'attività di intrattenimento sessuale che è tenuto presso ciascuna questura centrale dei capoluoghi di provincia.

2. Chiunque eserciti l'attività di intrattenimento sessuale nei modi stabiliti dalla presente legge ha l'obbligo di iscrizione nel registro di cui al comma 1.

ART. 2.

(Iscrizione nel registro).

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 1 il richiedente deve aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso di un certificato di idoneità sanitaria rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica ove si attesti la non infezione da virus HIV, né da altre malattie veneree, nonché il godimento di ottima salute, e che inoltre non risulti essere tossicodipendente.

2. Il certificato ha la validità di tre mesi dalla data del rilascio.

3. Il richiedente deve altresì essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1.

ART. 3.

(Autorizzazione).

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intrattenimento sessuale è rilasciata dal sindaco del comune di residenza del richiedente ed ha validità su tutto il territorio nazionale per un periodo di tre mesi dal

giorno del rilascio; l'autorizzazione è rilasciata su richiesta dell'interessato con allegati alla domanda:

a) il versamento di lire 1.500.000 a favore del Ministero delle finanze, quale tassa per le concessioni governative;

b) il certificato sanitario di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'autorizzazione deve essere rinnovata dal titolare con domanda scritta e con periodicità semestrale, allegando un versamento di lire 2.000.000 intestato all'ufficio competente per le concessioni governative.

3. Ogni tre mesi il certificato sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere rinnovato e ripresentato.

4. L'autorizzazione è revocata dalle autorità che l'hanno rilasciata o dall'autorità giudiziaria quando l'attività di intrattenimento sessuale è esercitata in modi e luoghi non previsti dalla presente legge.

ART. 4.

(Luoghi dove si può esercitare l'intrattenimento sessuale).

1. Si può esercitare l'attività di intrattenimento sessuale in:

a) luoghi chiusi con ingressi indipendenti quali appartamenti, ville, casali, negozi, il cui accesso non sia in comune ad altri locali ospitanti nuclei abitativi;

b) alberghi ed altri impianti di ricezione pubblica già autorizzati ad ospitare avventori per il pernottamento.

2. I proprietari degli immobili ove si svolge l'attività di intrattenimento sessuale devono essere messi a conoscenza dell'attività che si intende svolgere nell'immobile locato; essi devono rilasciare una dichiarazione di accettazione, senza la quale l'esercente di tale attività deve ritenersi abusivo ed è soggetto alle sanzioni di cui agli articoli 7 e seguenti della presente legge.

ART. 5.

(Forme di associazione e collaborazione).

1. All'interno di ogni luogo ove si esercita l'attività di intrattenimento sessuale possono ritrovarsi più operatori, purché:

a) siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di abitabilità e vi siano servizi igienico-sanitari pari ad almeno uno per ogni due operatori;

b) siano rispettate le disposizioni vigenti in materia di rumori molesti.

ART. 6.

(Versamento di tasse a titolo di concessione governativa).

1. Il proprietario dell'immobile ove si esercita l'attività di intrattenimento sessuale che collabora direttamente alla gestione deve versare una somma a titolo di tassa di concessione governativa secondo le seguenti modalità:

a) tassa fissa di lire 2.000.000 ogni tre mesi;

b) supplemento di lire 500.000 per ogni operatore in più a partire da due.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita l'attività di intrattenimento sessuale nei luoghi e nei modi non previsti dalla presente legge è punito con l'ammenda di lire 200.000 se il fatto è commesso da persona che contravviene alle disposizioni della presente legge per la prima volta. In caso di recidiva specifica si applicano le seguenti pene:

a) il soggetto che ha commesso da due a tre violazioni è punito con l'ammenda di lire 800.000;

b) chi è sorpreso per più di tre volte ad esercitare l'attività di intrattenimento sessuale illegalmente è punito con l'ammenda di lire 2.000.000 e l'arresto da venti giorni fino a tre mesi, con la pubblicazione

della sentenza nel più diffuso quotidiano del luogo ove è stato commesso il reato e nel più diffuso quotidiano della città ove il contravventore è nato;

c) se il reato è commesso da persone straniere, non in regola con le vigenti disposizioni sull'immigrazione le autorità di pubblica sicurezza devono provvedere entro ventiquattro ore al rimpatrio nel Paese di origine del contravventore.

ART. 8.

(Sanzioni in caso di estorsione di denaro).

1. A chiunque estorce denaro con minacce fisiche e psichiche a persone esercenti l'attività di intrattenimento sessuale si applica l'articolo 629 del codice penale, con l'aumento della pena di un terzo.

ART. 9.

(Sanzioni per chi favorisce l'attività illegale di intrattenimento sessuale).

1. Chiunque favorisce l'attività di intrattenimento sessuale nei modi non previsti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.

2. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso da persona con recidiva specifica l'ammenda è aumentata di un terzo.

3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso a fini di lucro, oltre l'ammenda si applica anche l'arresto da tre mesi ad un anno.

ART. 10.

(Archivio telematico).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito un archivio telematico centrale, presso il quale devono essere comunicate e

registrate le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 11.

(Abrogazione di norme).

1. La legge 20 febbraio 1958, n. 75 è abrogata.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2512
Lire 500